



A.O.R.N. E DI ALTA SPECIALITÀ
San Giuseppe Moscati

AZIENDA OSPEDALIERA
DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALITÀ
aornmoscati.it

**FORNITURA DI TEST PER LA DETERMINAZIONE
DEGLI ANTICORPI ANTIFOSFOLIPIDI PER IL
DIPARTIMENTO DI ONCO-EMATOLOGIA DELL'
A.O.R.N. MOSCATI DI AVELLINO –
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50,
CO. 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023**



A.O.R.N. E DI ALTA SPECIALITÀ
San Giuseppe Moscati

**Azienda Ospedaliera "San
Giuseppe Moscati"
Contrada Amoretta n.1 - 83100
Avellino**

www.aornmoscati.it

**Direttore UOC *Acquisizione Beni e
Servizi***

**Dr.ssa Genoveffa Vitale
acquisizione.benieservizi@pec.aornmoscati.it**

R.U.P.

dott.ssa Palmina Tecce



1. PREMESSE

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 36/2023 all'art. 50, comma 1, lett. b),

SI RICHIEDE a codesta spettabile ditta di far pervenire la propria migliore offerta per i beni i seguenti beni:

DESCRIZIONE	CND	QUANTITATIVI RICHIESTI
TEST PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ANTICORPI ANTIFOSFOLIPIDI	W0102109001	400

2. DURATA DEL CONTRATTO E IMPORTO

Il contratto da stipulare con l'O.E. affidatario avrà durata di **Una tantum**.

L'importo totale stimato della fornitura, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D. Lgs. 36/2023, è pari ad **€ 3.100,00**.

3. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

L'offerta che il concorrente deve presentare è costituita dai documenti di seguito riportati:

DOCUMENTAZIONE	DESCRIZIONE	CAMPO PIATTAFORMA MePA	OBBLIGATORIO (SI/NO)
AMMINISTRATIVA	Allegato A1 – Dichiarazione di partecipazione L'O.E. dovrà compilare il suddetto allegato, inserendo tutte le informazioni ivi richieste.	ALLEGATO A1	SI
TECNICA	Il concorrente dovrà produrre propria autodichiarazione in cui conferma la disponibilità a fornire i prodotti proposti	AUTODICHIARAZIONE CONFERMA PRODOTTI OFFERTI	SI
ECONOMICA	L'O.E. dovrà inserire a Sistema la propria migliore offerta.	DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA DI SISTEMA	SI
ECONOMICA	L'O.E. dovrà allegare il dettaglio della propria offerta, specificando, tra l'altro, i prezzi unitari offerti, le quantità offerte, l'aliquota IVA applicabile e i codici di riferimento (CND – RDM – Codice Prodotto, UDI, ecc.), avvalendosi dell'Allegato A2 - Offerta Economica Analitica .	OFFERTA ECONOMICA ANALITICA	SI
ECONOMICA	L'O.E. dovrà comunicare alla stazione appaltante, avvalendosi dell'Allegato A3-Tracciabilità dei flussi finanziari : 1. gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; 2. le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; 3. ogni modifica relativa ai dati trasmessi.	ALLEGATO A3	SI



ECONOMICA	L'O.E. dovrà compilare l'Allegato A4 – Quotazioni praticate – inserendo le 5 migliori quotazioni praticate a livello nazionale, negli ultimi 12 mesi , ad Aziende Sanitarie relativamente alle medesime forniture già effettuate.	ALLEGATO A4	SI
-----------	--	--------------------	-----------

Nota 1. **Ai sensi dall'art 120 comma 9 del nuovo codice appalti (D. Lgs. 36/2023)**, qualora ritenuto necessario dal Stazione Appaltante, la fornitura e/ o servizio potrà subire un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'obbligo del contratto (quinto d'obbligo).

Nota 2. **Tutta la documentazione richiesta** dovrà essere sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005, fatto salvo quanto disposto dall'art. 38 del DPR n. 445/2000¹. Detta documentazione dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'O.E. o da un suo procuratore dotato di idonei poteri.

4. CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA

Il destinatario della consegna è la **Farmacia Ospedaliera** dell'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino presso la Città Ospedaliera, c. da Amoretta, 83100 Avellino (AV) dal lun. al ven. dalle 8:30 alle 13:30.

Il Fornitore è tenuto a garantire il corretto adempimento degli obblighi normativi e di diligenza relativamente al trasporto e alla conservazione di tutti i prodotti, con specifico riguardo a quelli da conservare a temperatura particolare trasportandoli in idonei contenitori termici.

L'A.O.R.N. Moscati non si riterrà responsabile di eventuali smarrimenti della merce per consegne avvenute in deroga alle condizioni indicate. Eventuali deroghe di consegna dovranno essere concordate con il Responsabile del Magazzino Richiedente.

Il Fornitore si impegna a fornire i prodotti di cui trattasi nelle perfette condizioni di imballaggio, di conservazione e di efficienza, con garanzia da ogni avaria o danni evidenti e/o occulti, che possano prodursi o essere prodotti per effetto, ad esempio, dello stato di magazzinaggio precedente, delle operazioni di trasporto e di consegna, dell'influenza sui prodotti delle condizioni ambientali e meteorologiche, dello stato chimico-fisico delle materie, di difetto imputabile al personale cui sono state affidate le operazioni predette, di imballaggi scarsi o inadatti.

L'accettazione, da parte dell'A.O.R.N. Moscati, della merce consegnata non solleva l'Impresa fornitrice dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti od occulti non rilevabili all'atto della consegna.

Tutti gli oneri sono a carico del Fornitore; lo stesso garantisce che i prodotti oggetto del contratto, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato e delle norme sulla produzione e sul commercio, nonché di tutte le norme di settore specifiche applicabili. Solo il personale dipendente dell'A.O.R.N. e/o altro incaricato indicato nell'ordine di fornitura, è autorizzato al ricevimento della merce ed alla firma dei Documenti di Trasporto.

Qualora il personale di cui sopra rifiuti la merce, reputandola inaccettabile, il fornitore sarà tenuto a ritirarla ed a sostituirla con altra idonea entro 48 ore dall'atto della contestazione. La non conformità dei prodotti forniti per qualità

¹ Si rammenta che ai fini della validità delle Dichiarazioni sprovviste di firma digitale deve essere allegato a Sistema copia di un documento di identità del dichiarante, ai sensi dell'art. 38 co. 3 del DPR 445/2000.

può essere contestata anche in tempi successivi alla consegna e/o in sede di utilizzo. Anche in detto caso l'aggiudicatario è tenuto al ritiro e alla sostituzione entro le 48 ore, dalla contestazione.

Nel caso che il Fornitore non provveda nei termini indicati, l'A.O.R.N. avrà facoltà di acquistare il prodotto presso altro fornitore con addebito degli eventuali oneri alla ditta inadempiente.

L'A.O.R.N. non risponderà di eventuali danni subiti dai prodotti non conformi, in conseguenza della giacenza oltre le 48 ore.

Il Fornitore non acquisisce il diritto al pagamento dei beni qualora i vizi vengano, in qualsiasi momento contestati. La firma all'atto del ricevimento della merce rappresenta la mera ricezione. La quantità è esclusivamente quella accertata presso il Magazzino Richiedente. Il Fornitore si impegna ad acquisire e rendere disponibili flussi dati in modalità digitale, con caratteristiche e formati conformi alle specifiche della Regione Campania riguardanti la dematerializzazione dei documenti. Le consegne, salvo diverso termine indicato nell'ordine, dovranno essere effettuate entro cinque giorni lavorativi dalla data dell'ordine stesso, salvo casi di dichiarata urgenza, per i quali il Fornitore è tenuto alla consegna nel termine di 48 ore. All'atto di ogni consegna il Fornitore dovrà presentare all'addetto al Magazzino Richiedente apposito documento di trasporto, in tre copie nella quale risultino, dettagliatamente indicate, codice a barre (per lettura ottica), codice prodotto del fabbricante e del distributore in caso sia diverso, descrizione dettagliata, quantità, lotto di fabbricazione e scadenza dei singoli beni forniti.

Uno dei documenti, dai quali deve risultare in modo leggibile e chiaro la firma per esteso del ricevente, sarà restituito al fornitore o all'incaricato della consegna. Qualora le merci non venissero comunque consegnate entro i termini stabiliti e nelle quantità richieste, l'A.O.R.N. Moscati avrà il diritto di provvedere direttamente altrove, a spese dell'Aggiudicatario, il quale sarà tenuto a rimborsare all'A.O.R.N. il maggiore prezzo pagato e/o le altre spese sostenute; salvo sempre il risarcimento di tutti gli altri eventuali oneri, spese e pregiudizi che per tali fatti potessero derivare.

5. CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

Clausola valida per i soli contratti di durata superiore ai 12 mesi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si dovesse determinare una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si applicheranno i seguenti indici conformemente alle disposizioni di cui all'**Allegato II.2 – bis "Modalità applicazione delle clausole di revisione dei prezzi"** al D. Lgs. 36/2023:

Descrizione della fornitura e/o prestazione	CPV	Tabella di riferimento	Indice sintetico da utilizzare	Codice ATECO associato	Frequenza del monitoraggio
Test per la determinazione degli Anticorpi Antifosfolipidi	33190000-8 – Dispositivi e Prodotti Medici Vari	D1	PPI Prezzi alla produzione dell'industria	[325] Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche	Semestrale (a partire dal secondo anno di validità del contratto)



--	--	--	--	--	--

A partire dalla data di stipula del contratto, alla scadenza di ciascun anno, da intendersi quali i 12 mesi dalla data di stipula del contratto (di seguito “Periodo/i di rilevazione”), il prezzo (di seguito “Prezzo oggetto di Rilevazione”) sarà oggetto di revisione secondo quanto previsto dall’art. 60, comma 3, lett. b) del Codice, in base agli indici di cui alla suddetta tabella. In particolare, si considererà la variazione percentuale tra detti indici di Riferimento disponibili alla data di stipula del Contratto e quella disponibile nel mese antecedente la scadenza del Periodo di Rilevazione.

Qualora la variazione percentuale dell’Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 5% i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, previa istruttoria e su istanza di parte, a partire dal primo mese successivo alla scadenza di ciascun Periodo di Rilevazione, applicando al Prezzo oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all’ 80% dell’eccedenza dell’Indice di Riferimento rispetto alla soglia del 5%. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

In particolare, il procedimento di revisione deve essere attivato solo su istanza motivata di parte che dovrà recare una analisi di mercato e di andamento dei prezzi, supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi.

Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi, a far data dalla conclusione del relativo Periodo di rilevazione, il corrispettivo potrà essere adeguato applicando al Prezzo oggetto di Rilevazione un incremento pari all’80% dell’incremento del prezzo, detratta l’alea del 5%, sulla base della variazione percentuale tra l’indice di Riferimento disponibile alla data di stipula del Contratto e quella disponibile nel mese antecedente la scadenza del Periodo di Rilevazione.

L’A.O.R.N., con proprio Provvedimento, procederà all’aggiornamento del Prezzo oggetto di Rilevazione – in caso di aumento degli stessi, previa istanza del Fornitore – limitatamente alle prestazioni non ancora eseguite alla scadenza del Periodo di Rilevazione, nel rispetto degli stessi periodi di rilevazione, indici di riferimento e soglie di variazione previsti nel presente articolo. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

6. PENALI

I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo **0,5 per mille** e l’**1,5 per mille** dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il **10 per cento** di detto ammontare netto contrattuale.

7. ALLEGATI

- Allegato **A1** - *Dichiarazione di partecipazione*;
- Allegato **A2**- *Offerta Economica Analitica*;
- Allegato **A3** - *Tracciabilità dei flussi finanziari*;
- Allegato **A4** - *Quotazioni praticate*;
- **Patto d’Integrità**.